



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Cartella esattoriale, opposizione non tempestiva: incontrovertibilità del titolo e impugnazione degli estratti di ruolo

Va confermato che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente allegghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. L'incontrovertibilità del titolo (cartella esattoriale non opposta tempestivamente) impedisce peraltro di verificare se i contributi previdenziali iscritti a ruolo fossero o meno prescritti, in quanto l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione avverso ciascuna cartella di pagamento da proporsi entro 40 giorni dalla notifica (ex art. 24 d.lgs. 46/1999). Mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non può contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa.

NDR: in argomento si veda [Cass. n. 22946 del 2016](#) e Cass. n. 6166 del 2019.

Tribunale di Bari, sentenza del 3.11.2020

...omissis...

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano risolto il contrasto insorto in seno alla stessa Corte circa l'autonoma impugnabilità del ruolo affermando il seguente principio di diritto: "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (v. Cass. sez. un. 19704/15).

La Corte – dopo aver distinto sul piano terminologico e sostanziale le nozioni di "ruolo", "estratto di ruolo" e "cartella di pagamento" – aveva precisato, disattendendo sul punto le affermazioni dei giudici di merito, che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell'atto medesimo. Pertanto – sostiene la Corte – il destinatario dell'atto ha l'interesse e il diritto di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica.

Secondo la Corte, era quindi da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica potesse condurre a una "riapertura" dei suddetti termini per impugnare. Secondo siffatta impostazione, infatti, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna riapertura sarebbe ipotizzabile, mentre, ove l'atto non risultasse validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere. Con specifico riferimento alla questione dell'impugnabilità della cartella di pagamento non validamente notificata la Corte, superando il consolidato principio secondo cui la natura recettizia dell'atto tributario lo rende impugnabile solo a seguito di notifica al contribuente (in sostanza perchè la notifica costituisce manifestazione dell'esercizio della funzione impositiva), giunge ad affermare che l'atto è autonomamente impugnabile anche se di esso il contribuente è venuto a conoscenza per una propria iniziativa, mentre non è affatto necessario attendere un ulteriore impulso da parte dell'amministrazione.

Ciò posto, va, tuttavia, evidenziato che, con successiva pronuncia n. 10809/2017 la Suprema Corte ha ritenuto che, con riferimento ai giudizi in cui sono gravati ruoli esattoriali, il giudice di merito è tenuto a verificare, in relazione alla pretesa contributiva dedotta nella cartella, l'eventuale decorso della prescrizione maturata dopo la notifica della stessa.

Nello specifico, la Suprema Corte ha statuito che "I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati avendo la Corte di appello omissis del tutto di verificare se, dopo la notifica della cartella esattoriale di cui sopra (avvenuta il 6 giugno 2001) fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale; ed infatti è stato definitivamente chiarito che "La scadenza del termine - pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo

l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)" (Cass SU n. 23397 del 17/11/2016)". Tale pronunciamento, invero, ha determinato la sopravvenienza di pronunzie difformi dalla presente di codesto tribunale.

Invero, però, bisogna dar conto del fatto che la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul punto con la sentenza n. 6166/2019.

Il Giudicante non può che condividere, melius re perpensa, quanto affermato dalla corte di Legittimità che interviene a chiarificazione in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia. Cass. n. 6166/2019, quindi, con riferimento ai giudizi in cui sono gravati ruoli esattoriali, ha statuito che "Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016).

L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le forme e nei termini di legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (Cass. 28/02/2018, n. 4614, Cass. 18/01/2018, n. 1144).

Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria (v. ancora da ultimo Cass. 19/01/2018, n. 1302). Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo,

che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.

Nel caso, in considerazione del fatto che nella ricostruzione della Corte territoriale, non oggetto di specifica impugnazione, la cartella era stata ritualmente notificata, correttamente è stato ritenuto che mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa. 14. Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione), ed analoga soluzione deve adottarsi per la censura con la quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato la relativa eccezione.

A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) mentre l'ordinanza n. 10809 del 2017 richiamata nella memoria non si è misurata con tale questione - difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva".

I principi appena menzionati sono chiaramente applicabili alla fattispecie in esame. Pertanto, le esposte premesse consentono di concludere che, nella specie, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

Costituendosi in giudizio, la società concessionaria ha infatti pienamente assolto l'onere su di essa incombente, depositando sia l'estratto di ruolo da cui risulta che la notifica delle cartelle di pagamento è regolarmente avvenuta, sia la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata materialmente eseguita la notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 (cfr. documentazione allegata al fascicolo Equitalia). Dalle copie di tali avvisi di ricevimento risulta che le cartelle alle quali si riferisce l'estratto di ruolo qui impugnato sono state regolarmente recapitate nelle date indicate, ossia: *omissis*.

Nè il ricorrente ha specificamente contestato la circostanza che il plico raccomandato sia stato davvero ricevuto ovvero che esso avesse un contenuto diverso da quello indicato dall'Agenzia delle Entrate.

Deve, d'altro canto, ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è

obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (v. Cass. 6395/14, 4567/15, 21558/15 e 23511/16).

La tesi circa la presunta necessità che la notifica a mezzo posta sia effettuata da un "soggetto abilitato" è quindi infondata, poichè, come sancito dai giudici di legittimità, è del tutto irrilevante "il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati" (Cass. n. 6395/2014 cit.). L'esame della documentazione versata in atti dalla Agenzia delle Entrate attesta che le cartelle sono state notificate in conformità alle prescrizioni normative vigenti.

Quanto alla raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria ex art. 26 del DPR 602/73, la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che in caso di notifica diretta del Concessionario, a ciò abilitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890/92 attengono esclusivamente alla notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario; pertanto non è previsto l'invio della raccomandata informativa, sia nei casi di notifiche ricevute da portiere, che nei casi di quelle ricevute da addetti alla ricezione ex art. 139 c.p.c. (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 17445/2017; n. 12839/2017; n. 12083/2016; 12181/13; Sez. 5, sentenza n. 17598 del 28/07/2010).

Chiarita la validità e l'efficacia della notifica della cartella di pagamento, deve dunque affermarsi che in relazione a esse manca il presupposto di fatto (rappresentato appunto dall'invalida notifica) affinché il ruolo possa essere autonomamente impugnato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato. Infatti, il ricorrente era (o avrebbe potuto essere, il che è equivalente) ben a conoscenza dell'esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti tramite le cartelle di pagamento.

Vale richiamare, sul punto, la Corte di Cassazione, sez. III n. 22946 del 2016, la quale ha ribadito che "L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente allegghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza".

L'incontrovertibilità del titolo (cartella esattoriale non opposta tempestivamente) impedisce peraltro di verificare se i contributi previdenziali iscritti a ruolo fossero o meno prescritti, in quanto l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione avverso ciascuna cartella di pagamento da proporsi entro 40 giorni dalla notifica (ex art. 24 d.lgs. 46/1999).

L'omessa opposizione avverso la cartella (regolarmente notificata, come sopra evidenziato) ha infatti reso i crediti iscritti a ruolo irrevocabili e definitivi e in quanto tali non più suscettibili di contestazione.

Del resto, non può trovare ingresso neppure l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione al periodo successivo alla notifica delle cartelle.

Come condivisibilmente statuito sul punto da Cass. n. 6166/2019 a cui il Giudicante aderisce "mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non [può]contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa".

Del resto, su tale questione anche Cass. sez. III, n. 22946 del 2016, cit., si era espressa nel senso che "Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione. L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui.

Il debitore intendeva infatti far accertare, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione.

È ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perchè estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento".

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Infine, per completezza d'analisi, vale osservare nel caso di specie, che, anche ove potesse trovare ingresso nel presente giudizio la valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente – e così non è per le ragioni innanzi esposte –, sarebbe comunque infondata.

Infatti, dalla documentazione in atti l'istante, in relazione alle cartelle esattoriali in questione, mai opposte, aveva presentato istanza di dilazione in data 26.5.2011, effettuando versamenti parziali tra il giugno 2011 e il 4.7.2013. Pertanto, il termine prescrizionale è stato chiaramente interrotto.

Inoltre, va rimarcato che con l'istanza di dilazione il credito portato dalle cartelle esattoriali sottostanti agli estratti di ruolo oggi impugnati, notificate e mai opposte, era stato oggetto di riconoscimento da parte dell'odierno ricorrente. L'indicata domanda di rateizzazione e riduzione delle sanzioni integra comunque il riconoscimento del debito contributivo ed è, pertanto, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso

stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (cfr. Cass. n. 24555/2010, n. 4324/2010).

Quindi, il soggetto che, come nella specie, richieda con istanze la dilazione del versamento di crediti contributivi e di riduzione delle sanzioni, "riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti non ancora prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli prescritti (cassazione civile, sez. VI, ord. del 04/01/2016, n. 5)" (così C. App. Bari n. 242972017 in analoga controversia).

Nel caso di specie, è incontestabile la sussistenza di domanda di dilazione (cfr. produzione documentale Inps), nelle quali vi è un esplicito ed incondizionato riconoscimento del debito contributivo da parte dell'istante. Detta istanza risulta sprovvista di qualsivoglia clausola di ripetizione ed è incontestabilmente afferente ai debiti risultanti dagli atti odiernamente impugnati: da tanto emerge incontrovertibilmente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza di detto debito da parte del ricorrente e rivela i caratteri della volontarietà. Pertanto, tale istanza costituisce riconoscimento del debito contributivo oggetto di causa ed è comunque idonea ad "interrompere la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rappresenta rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli prescritti" (così C. App. Bari n. 2429/2017 cit.). Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, ove valutabile, nella specie sarebbe infondata.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tra le parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n. 23531/2016, n. 17214/2016).

Quanto alle spese di lite, la peculiarità della controversia e la difformità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, in particolare dell'impugnazione degli estratti di ruolo, consentono di disporre la compensazione integrale tra le parti.

Tali sono i motivi della presente decisione.

PQM

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 22.5.2017 da *omissis* nei confronti di INPS, *omissis* S.P.A., e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; compensa per intero tra le parti le spese di lite.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

